



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo :
Viale A. Moro, 18 - Reggio Calabria



0965 / 36222802-15



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N. 860

Prot. n. _____ del 18/11/2025

OGGETTO: Disciplina della circolazione Via Osanna

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta con prot. n. 256307 del 23.10.2025, con la quale il Sig. Andrea Senese, in qualità di Amministratore delegato della "Ticket Service Calabria Srls" con Sede in Via Francesco Acri n. 16 - 88100 Catanzaro, chiede l'emissione di ordinanza di modifica della circolazione veicolare in Via Osanna per la sosta riservata ai mezzi utilizzati per i concerti dell'artista C. Baglioni, in programmazione presso il Teatro Francesco Cilea nei gg. 03-04-05 Dicembre 2025;

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra, occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

In Via Osanna - lato sud - nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e Via del Torrione (ad esclusione dei parcheggi disabili) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione eccetto i mezzi degli organizzatori dell'evento (da segnalare con apposito logo);

dalle ore 06.00 del 03.12.2025 alle ore 05.00 del 06.12.2025

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese della "Ticket Service Calabria Srls";
I divieti di sosta saranno apposti almeno 48 ore prima della loro entrata in vigore e ne sarà data comunicazione all'indirizzo polizia_municipale@pec.reggiocal.it;
Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (Art.21 del C.D.S. e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto Ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze stradali e/o pubbliche:

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Reggio Calabria, lì 19/11/2025

Il compilatore
Istr. Amm.vo. Silvana Guzzocrea

Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonino Diano

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco